COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 355

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modalità di pagamento per la erogazione delle spese da effettuare in applicazione del piano E. R. P. per l'agricoltura e dei contributi previsti dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946 n. 31. (1357). 356

PRESIDENTE 356, 357
SEDATI, *Relatore* 356
HELFER 356, 357
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 357

Proposta di legge (*Discussione e approvazivne*):

Senatore SALOMONE: Disposizione transitoria per l'applicazione della legge 12 maggio 1950 n. 230, concernente provvedimenti per la colonizzazione dell'altipiano della Sila e dei territori jonici contermini. (*Approvata dal Senato*). (1935) 357

PRESIDENTE 357, 358
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 358
MICELI 358

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

MICELI ED ALTRI: Norme interpretative dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1950 n. 199 sulle concessioni di terreni incolti ai contadini. (*Urgenza*). (1419) . . 358

PRESIDENTE 358
CALCAGNO, *Relatore* 358

PAG.

MICELI 358
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 358

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016). (*Approvato dall'VII Commissione permanente del Senato*. (1374) 358

PRESIDENTE 358, 359, 360
FERRARIS, *Relatore* 358
BURATO 359
SCOTTI ALESSANDRO 359, 360
SEDATI 360

Votazione segreta:

PRESIDENTE 360

La seduta comincia alle 9,15.

GRIFONE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bianco e Tommasi.

Discussione del disegno di legge: Modalità di pagamento per la erogazione delle spese da effettuare in applicazione del piano E.R.P. per l'agricoltura e dei contributi previsti dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31. (1357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modalità di pagamento per la erogazione delle spese da effettuare in applicazione del piano E.R.P. per l'agricoltura e dei contributi previsti dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole su questo disegno di legge.

L'onorevole Sedati ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SEDATI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame mira a facilitare la procedura relativa all'applicazione di due importanti leggi, onde rendere più solleciti ed efficaci risultati ed applicazione. La prima è quella del 23 aprile 1949, n. 165, che detta norme circa l'utilizzazione del fondo E. R. P.. Tra le norme più importanti di essa sono quelle contenute negli articoli 1 e 4: concessione di contributi per impianto e conduzione di campi dimostrativi e di orientamento, incremento di alcune produzioni agricole, lotta antiparassitaria, contributi per acquisto di bestiame, ecc.. La seconda legge è quella del 1° luglio 1946, n. 31 modificata successivamente dalla legge 14 febbraio 1949, n. 38, la quale, negli articoli 1 e 6, detta norme circa l'assegnazione di contributi a favore di aziende agricole per sistemazioni agrarie, ripristino coltivabilità di terreni, ecc.. L'entrata in vigore di queste due leggi ha dato luogo a numerose iniziative da parte di aziende di ogni tipo, e quindi gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura si sono trovati improvvisamente gravati di un numeroso gruppo di pratiche tendenti ad ottenere detti contributi. Queste iniziative avevano non soltanto lo scopo di ripristinare la coltivabilità dei terreni e di migliorare le aziende agricole, ma uno scopo fondamentale: quello di alleviare la disoccupazione agricola in molte zone d'Italia. Donde la necessità di istruire il più rapidamente possibile le pratiche riguardanti la concessione dei contributi in questione.

Ma alla rapida attuazione, si opponeva il disposto dell'articolo 56 del decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alla contabilità generale dello Stato, che prescrive l'obbligo da parte del Ministero dell'agricoltura di emettere mandati a mezzo dell'amministrazione centrale: di conseguenza, le richieste di contributi, dopo essere passate per il vaglio tecnico ed economico degli uffici periferici, dovevano tornare al Ministero per l'emissione dei mandati e per i rendiconti.

Tutto ciò intralciava notevolmente il lavoro degli organi periferici e frustrava i benefici effetti di queste due leggi, i quali sono anche in relazione alla rapidità della concessione delle provvidenze.

Il Ministero dell'agricoltura ha pertanto ritenuto di formulare proposte tendenti a snellire questa procedura, ed ha all'uopo presentato questo disegno di legge, contenente appunto modifiche alle modalità di pagamento, ecc.. In sostanza, si autorizza il Ministero dell'agricoltura a servirsi degli uffici decentrati sia per la concessione di contributi, sia per il pagamento delle somme concesse. Contemporaneamente, si autorizza un aumento del limite dell'apertura di credito a favore dei predetti uffici, perché possano avere una maggiore disponibilità di somme. Si propone, in concreto, di autorizzare il Ministero dell'agricoltura, fino al 30 giugno 1953, a concedere aperture di credito nei limiti di dieci milioni ogni volta a favore degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura perché provvedano direttamente ai pagamenti delle provvidenze. Si propone, altresì, con questa legge, di prorogare fino al 30 giugno 1953 la validità della legge 14 febbraio 1949, n. 38, con la quale si disponeva l'aumento a trenta milioni del limite di cinque milioni stabilito con l'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per la emissione di ordini di accreditamento a favore degli ispettorati provinciali dell'agricoltura da erogarsi per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e per combattere la disoccupazione.

Pertanto raccomando vivamente agli onorevoli colleghi di voler approvare questo disegno di legge, che mira esclusivamente a facilitare l'applicazione di due leggi assai importanti per l'agricoltura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

HELFER. Credo che il provvedimento debba riscuotere il consenso unanime di noi tutti. Per quanto riguarda la zona che io rappresento, posso dire che il decreto del 1° luglio 1946, n. 31, ha trovato un'applicazione quanto mai soddisfacente; perciò vorrei raccomandare al Governo affinché disponga che i fondi che verranno riservati per l'applicazione di

questo decreto siano stanziati rapidamente, per dare modo agli ispettorati provinciali e compartimentali di esaminare le domande e di determinare in tempo utile i contributi da assegnare. Come giustamente ha detto il relatore, queste disposizioni di legge hanno anche un valore sociale, perché dobbiamo tener presente che la disoccupazione agricola si verifica specialmente dopo il raccolto, cioè dalla fine di settembre o i primi di ottobre fino ai mesi successivi. E poiché mi risulta che già gli ispettorati hanno molte domande ferme, mi permetto di insistere presso il Ministro affinché solleciti l'approvazione di questo disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Pregherei altresì che nel riparto dei fondi venga tenuto presente un criterio di equa distribuzione, anche in rapporto alle altre leggi approvate o da approvarsi a favore dell'agricoltura.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il contenuto della legge è stato bene illustrato dal relatore, per cui è inutile che io lo ripeta. L'importanza del provvedimento è nota.

In risposta alle parole dell'onorevole Helfer, posso assicurarlo che non è mancato da parte del Ministero dell'agricoltura ogni sforzo per ottenere ulteriori stanziamenti sulla cui entità, però, si è ancora in discussione col Ministero del tesoro, il quale, a sua volta, deve tener conto di molteplici esigenze. Spero che l'entità possa venir definita nel corso del mese, nel quale caso, anche se il Parlamento ancora non avrà approvato la legge relativa, si potrà subito provvedere alla ripartizione fra gli ispettorati.

HELFER. È necessaria una legge ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È necessaria, trattandosi di una legge formale. Comunque, speriamo di aver trovato entro il mese la forma col Ministero del tesoro e di poter così mettere in istruttoria le numerose pratiche. Sarà mia cura farlo anche prima della legge, che non potrà essere votata prima della fine di settembre.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, fino al 30 giugno 1953, a provvedere al pagamento dei contributi e delle spese di cui alle lettere *e*), *f*) ed *h*) dell'articolo 1 ed alle lettere *a*), *c*), ed *f*) dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

« Il limite stabilito dal citato articolo 56 e successive modificazioni è elevato, per l'erogazione di cui al 1° comma, a lire 10.000.000 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« È altresì prorogata fino al 30 giugno 1953, la efficacia della legge 14 febbraio 1949, n. 38, relativa alla emissione, a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli ordini di accreditamento per il pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31. ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge del senatore Salomone: Disposizione transitoria per l'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, concernente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori ionici contermini. (Approvata dal Senato) (1436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Salomone: Disposizione transitoria per l'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, concernente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori ionici contermini.

Poiché l'onorevole Pugliese, che era stato incaricato di riferire, è assente, riferirò io stesso brevemente.

L'articolo 6 della legge 12 maggio 1950 che riguarda provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini, prevede che i contratti di locazione dei terreni espropriati, esclusi quelli stipulati con coltivatori diretti, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso, purché si dia disdetta almeno tre mesi prima della scadenza. Nelle zone interessate da questa legge, la scadenza dei contratti è al 31 agosto. Ora, si rende necessario, per questo primo anno di applicazione della legge, abbreviare i termini circa la disdetta, altrimenti tutte le operazioni sarebbero dilazionate e quindi in pratica

verrebbero frustrati gli effetti della legge. Mentre l'articolo 6 della legge per la Sila prevede un termine di almeno tre mesi, il senatore Salomone propone, e il Senato ha approvato, che il limite, per quest'anno, sia ridotto ad un mese.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Sono favorevole alla proposta Salomone, augurandomi che la Commissione voglia approvarla entro oggi, in modo che il termine decorra immediatamente. Del resto, si tratta di una disposizione di natura transitoria, poiché per l'anno agrario venturo riprenderà vigore il periodo di tre mesi. Quest'anno, purtroppo, dato il ritardo derivante dall'approvazione della legge stessa, si è reso necessario abbreviare il limite.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MICELI. In linea di principio, noi saremmo favorevoli all'approvazione di questa proposta di legge. Però, all'articolo 1 dovrebbe essere aggiunta una disposizione che garantisca i contadini che lavorano con contratti precari alle dipendenze di codesti affittuari che vengono estromessi. Quanto meno occorrerebbe una esplicita dichiarazione nel senso indicato.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Nessuno di codesti affittuari sarà completamente estromesso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Nel primo anno di applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, il termine di tre mesi previsto dall'articolo 6 della detta legge è ridotto a trenta giorni, e le disdette possono essere date, relativamente ai terreni compresi in piani di espropriazione già pubblicati, anche se il provvedimento di espropriazione o di occupazione temporanea di urgenza non è stato ancora emanato.

L'efficacia della disdetta cessa qualora i terreni non vengano espropriati ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione della proposta di legge Miceli ed altri: Norme interpretative dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, sulla concessione di terreni incolti ai contadini. (Urgenza). (1419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge degli onorevoli Miceli, Grifone, Gullo, Mancini, Alicata, Cavazzini, Fora, Bianco, Sansone, Pino, Grammatico, Amendola Pietro, Bellucci, Semeraro Santo, Negri, Polano: Norme interpretative dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199 sulla concessione di terreni incolti ai contadini.

L'onorevole Calcagno ha facoltà di riferire.

CALCAGNO, *Relatore.* Chiedo il rinvio della discussione poiché ho appreso soltanto stamattina di dover riferire su questa proposta di legge.

MICELI. Data l'urgenza del provvedimento se il Presidente permette, la Commissione potrebbe intanto sentire il parere dell'onorevole ministro.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Preferirei, anche per l'organicità della discussione, che l'esame della proposta fosse rinviata ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. A seguito della richiesta del relatore e del ministro, l'esame di questo provvedimento è rinviato ad una prossima seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. (Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato). (1374).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Il disegno di legge è stato approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato.

Il relatore ha facoltà di riferire.

FERRARIS, *Relatore.* La discussione che ha avuto luogo nella precedente seduta ha messo in evidenza notevoli divergenze da parte di coloro che sono intervenuti nella discussione stessa. Queste divergenze riguardano specialmente alcuni punti, ai quali brevemente accennerò.

Anzitutto gli agricoltori – i contadini, in modo particolare – ritengono che questo anticipo dell'apertura della caccia alla penultima domenica di agosto possa essere dannoso alla coltivazione. Io, in proposito, ho già espresso il mio parere. Indubbiamente, la caccia non apporta vantaggi a nessuna coltivazione; ma il fatto di anticiparla o di ritardarla di qualche giorno, credo che non abbia eccessiva importanza. D'altra parte, i territori in attività di coltivazione sono protetti dalla disposizione contenuta nell'articolo 30 del testo unico.

Quindi, le preoccupazioni degli agricoltori sono tenute nel debito conto.

Un'altra obiezione sollevata da vari colleghi è quella relativa al pericolo che costituirebbe l'apertura anticipata della caccia per le zone più in arretrato nello sviluppo della selvaggina, e in special modo per le zone alpine. L'aprire presto la caccia in queste zone potrebbe costituire un danno alla selvaggina, e quindi io ritengo giuste ed ammissibili le preoccupazioni di codesti colleghi.

Di conseguenza, avendo tenuto presenti le obiezioni di cui ho parlato, propongo un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, emendamento che concilia le varie esigenze e che perciò penso possa essere approvato da tutti.

L'emendamento è il seguente:

« Il 1° comma dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939 n. 1016 è sostituito dal seguente:

« La caccia e l'uccellazione sono permesse dall'ultima domenica di agosto al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

a) la caccia al cervo, al daino, e al cinghiale è permessa dal 1° novembre al 31 gennaio;

b) la caccia al fagiano, nelle riserve, è consentita fino al 31 gennaio;

c) l'uso di cani levrieri è consentito dal 1° ottobre al 31 novembre;

d) nella zona delle Alpi la caccia e l'uccellazione si aprono la seconda domenica di settembre e si chiudono il 15 dicembre;

e) la caccia al capriolo, in terreno libero si chiude il 1° novembre ».

« Nel penultimo comma dello stesso articolo 12, le parole « prima domenica di settembre » sono sostituite dalle parole « ultima domenica di agosto ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BURATO. Il mio intervento, nella precedente seduta, col quale chiedevo di stabilire l'apertura generale della caccia alla prima domenica di settembre, era giustificato dalla necessità di unificare la data di apertura. La proposta oggi fatta dall'onorevole Ferraris, viene praticamente incontro al mio desiderio per quanto riguarda le zone di pianura, per cui avremmo una unica apertura di caccia, che sta tra il calendario della selvaggina di passo e quello della selvaggina stanziale, e penso che possa accontentare la grande maggioranza dei cacciatori. Altra preoccupazione era quella di venire incontro alle necessità di protezione faunistica della zona delle Alpi, che sarebbe stata danneggiata dall'apertura anticipata. La divisione di tempi pare che possa conciliare tutte le esigenze, e perciò aderisco alla proposta fatta dall'onorevole relatore.

SCOTTI ALESSANDRO. Per quanto riguarda gli agricoltori, è un desiderio unanime che la caccia venga ritardata il più possibile; però rilevo che i cacciatori sono in contradizione quando chiedono l'apertura della caccia in agosto, e poi si lamentano che non c'è più selvaggina, ed anzi taluni prospettano anche la necessità di tener chiusa la caccia per un anno. Infine, la divisione tra zona e zona comporta degli sconfinamenti, che non sono facilmente controllabili.

Quindi, io sarei per l'apertura unica alla prima domenica di settembre, sia per i monti che per la pianura. Il che sarebbe molto più semplice, sia per i cacciatori che per gli agricoltori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Il 1° comma dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostitutito, limitatamente alla prima parte, dal seguente

« La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica di agosto al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni ».

Il relatore propone per questo articolo un nuovo testo di cui ha dato lettura.

Pongo ai voti il testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Sedati, Gui, Ferraris e Marenghi, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione permanente per la agricoltura, rilevato che l'esercizio pressoché indisturbato del bracconaggio reca gravi ed irreparabili danni alla consistenza della selvaggina stanziale, che costituisce un ingente patrimonio regionale, invita il Governo a presentare un disegno di legge che commini sanzioni più gravi ed efficaci nei confronti di coloro che esercitano la caccia di frodo ».

SEDATI. Quest'ordine del giorno non ha bisogno di eccessivo commento. La sorveglianza, essendo molto difficile, essa non può essere esercitata validamente né dai carabinieri né da altri organi di polizia, mentre il numero dei guardiacaccia è assolutamente inadeguato, in quanto né i comitati provinciali di agricoltura, né le sezioni provinciali dei cacciatori hanno fondi a sufficienza per pagare i guardiacaccia. Quindi chiediamo che siano stabilite norme protettive che siano di più facile applicazione e che soprattutto le sanzioni previste siano più gravi contro coloro che esercitano abusivamente la caccia in periodi non consentiti, altrimenti si assisterà al dissolversi del patrimonio della selvaggina stanziale, che è già in via di grave depauperamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno degli onorevoli Sedati ed altri.

(*È approvato*).

SCOTTI ALESSANDRO. Vorrei fare un voto perchè la Federazione dei cacciatori non eccedesse nell'esosità dei tributi. Un cacciatore oggi deve avere obbligatoriamente la tessera della Federazione, che costa ben millecinquecento lire.

PRESIDENTE. Di questo voto, che esula dalla competenza della Commissione, rimarrà traccia nel verbale.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui due disegni e sulla proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta sul disegno di legge:

Modalità di pagamento per la erogazione delle spese da effettuare in applicazione del piano E. R. P. per l'agricoltura e dei contributi previsti dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31 (1357).

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 31
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

sulla proposta di legge del senatore Salomone:

Disposizione transitoria per l'applicazione sulla legge 12 maggio 1950, n. 230, concernente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori ionici contermini. (1436).

Presenti 33
Astenuti 10
Votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli 22
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e sul disegno di legge:

Modificazioni all'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. (1374).

Presenti e votanti. 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bellucci, Burato, Calcagno, Cartia, Cavazzini, Cimenti, Clocchiatti, Cremaschi Olindo, Di Donato, Ferraris, Fina, Fora, Franzo, Gatto, Germani, Gorini, Grifone, Grammatico, Gui, Helfer, Marabini, Marenghi, Miceli, Pino, Rivera, Scotti Alessandro, Sedati, Stella, Tonengo, Truzzi, Visentin Angelo, Volgger, Zanfagnini.

Si sono astenuti per la proposta di legge n. 1436: Cavazzini, Clocchiatti, Cremaschi Olindo, Di Donato, Fora, Grammatico, Grifone, Marabini, Miceli e Pino.

Sono in congedo:

Bianco e Tommasi.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI